

PROPOSTA DEL GARANTE DELL'INFANZIA A CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

RICHIESTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 11

DELLA LEGGE REGIONALE 05 DICEMBRE 2003, N. 23

**REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI NELLA REGIONE CALABRIA
(IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000)**

- atteso che è di competenza dello Stato la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» prevista nell'art. 117, secondo comma, lettera m. Ciò al fine di garantire effettivamente a tutti gli individui in coerenza con il principio di eguaglianza l'effettiva tutela dei diritti sociali.
- Vista la legge 184/1983 e ss. modificazioni in relazione agli affidamenti etero familiari, nonché le ulteriori disposizioni legislative statali in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e sugli istituti di protezione dei minori.
- Vista la segnalazione dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria n. G. n.196-01 /07.2012
- considerato che l'art. 1, co 2 della Legge Regione Calabria n. 28 del 2004 enuncia che "La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini"
- Visto l'art. 3 della Convenzione di New York che impone per tutte le "decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi..." che "... l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente ...".

Art. 1. Interpretazione autentica dell'art. 11, lettera m della L.R. Calabria n. 23/2003

Il termine "tariffe" che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati contenuto nella lettera m, dell'art. 11 della L.R. 23/2003, deve essere interpretata nel senso che dette somme sono destinate, ai fini dell'assistenza minorile, dai Comuni ai singoli minori bisognosi e, costituiscono, dunque, somme che entrano nel patrimonio di questi.

Tali somme, stante la minore età dei soggetti residenti presso le strutture, debbono essere versate ai soggetti accreditati presso cui i singoli minori sono accolti e vincolate al mantenimento, istruzione, ed educazione dei singoli minori percettori.

Art. 2 efficacia dell'interpretazione autentica contenuta all'art. 1 della presente delibera

L'interpretazione contenuta nell'articolo che precede spiega i suoi effetti altresì nelle D.G.R. 824/2004 e 458/2009 nelle quali il termine retta è da intendersi come somma di proprietà del minore, versata ai soggetti accreditati presso i quali i minori sono accolti e vincolate al mantenimento, istruzione, educazione dei singoli minori percettori.